DIRITTO DI CERTIFICA
RISCOSSO A MEZZO
BOLLO APPLICATA BILLATI
(Art. 255 D.P.R. 30/05/2002 A.

L. FUNZION FILO GIUDIZ PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

ESPOSTO

ESPOSTO

I sottoscritti avv. Luca Masera (n. a Milano il 19.6.1974, residente in Milano Viale Molise n. 63) in qualità di testimone dei fatti che si andranno a riferire; dott. Paolo Beni, (nato a Firenze l'8.01.1954 ed ivi residente in Via Piemonte n. 30) in qualità di Presidente legale rappresentante dell'ARCI (Associazione ricreativa e culturale italiana), con sede in Roma, Via Monti di Pietralata, 16; avv. Lorenzo Trucco (n. a Novi Ligure il 7.2.1948, domiciliato in Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 82), in qualità di Presidente legale rappresentante dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione), con sede in Torino via Gerdil 7, espongono a questo Ufficio fatti avvenuti nell'estate 2011 nel Comune di Lampedusa, che ritengono necessario vengano fatti oggetto di attenta indagine da parte di questa Autorità giudiziaria.

1) La situazione di fatto

L'estate passata l'Arci è stata autorizzata dal Ministero dell'interno (provvedimento protocollato al n. 0003747 del 3.05.2011: cfr. all. n. 1) ad inviare propri volontari presso il Centro di primo soccorso ed accoglienza (CPSA) sito a Lampedusa in contrada Imbriacola, al fine di coadiuvare le organizzazioni internazionali già stabilmente presenti nel Centro (l'UNHCR e l'OIM) a fornire assistenza agli stranieri ivi presenti.

La situazione che i volontari hanno personalmente potuto riscontrare nelle settimane in cui sono stati presenti sull'isola (dalla seconda metà di luglio alla fine di settembre 2011) può essere così sinteticamente riassunta.

Gli stranieri che sbarcavano illegalmente a Lampedusa, dopo una primissima fase di accoglienza e di controllo sanitario che si svolgeva direttamente sul molo dell'isola, venivano trasferiti
al Centro di primo soccorso e accoglienza (CPSA) situato in contrada Imbriacola; qui venivano
identificati mediante richiesta delle generalità, acquisizione delle impronte digitali e foto segnalamento, e veniva loro assegnato un numero identificativo impresso su un cartoncino, che serviva anche per poter ricevere i pasti.

Nonostante le dichiarazioni rese in diverse occasioni dai rappresentanti del Ministero dell'interno e dai responsabili della cooperativa (denominata "Lampedusa accoglienza") risultata vincitrice dell'appalto per la gestione del Centro, secondo cui si sarebbe trattato di una struttura di prima accoglienza dove gli stranieri non erano privati della loro libertà personale, il centro di con-

trada Imbriacola ove gli stranieri venivano trattenuti era invece **a tutti gli effetti** – secondo quanto hanno potuto personalmente constatare i volontari dell'ARCI – **un luogo di detenzione**.

L'ingresso del Centro (nel quale potevano entrare solo soggetti autorizzati, che venivano identificati presso un check-point situato sulla strada di accesso) era costantemente presidiato dalle
forze di polizia e dall'esercito. Al suo interno, la struttura era divisa in tre parti: una prima sezione,
cui si accedeva direttamente dall'ingresso, dove erano situati gli uffici della polizia, quelli delle organizzazioni abilitate a svolgere attività di assistenza agli stranieri all'interno del progetto *Praesi-*dium (OIM, UNHCR, Save the Children), il presidio sanitario, e gli alloggi dei minori stranieri non
accompagnati; e due sottosezioni (tra loro non comunicanti, ed entrambe separate dalla prima da un
cancello sempre controllato a vista da diversi militari), nelle quali erano rispettivamente collocati gli
stranieri provenienti da Paesi del Nord-Africa (in maggioranza tunisini) e quelli provenienti dai Paesi sub-sahariani.

Gli stranieri non potevano lasciare la sezione cui erano assegnati (per recarsi, ad esempio, nella prima sezione dove era collocata l'infermeria o più banalmente dove era possibile prendere un caffè dal distributore automatico), se non previa autorizzazione dei militari che presidiavano il
cancello, e che concedevano con difficoltà (e comunque dopo lunghi periodi di attesa) di uscire dalla sezione di pertinenza.

A maggior ragione, non era loro assolutamente concessa la possibilità di lasciare il centro per muoversi sul resto dell'isola. Il perimetro della struttura era infatti delimitato da muri alti più di tre metri, affiancati in diverse zone da una recinzione di filo spinato, e lungo tutto il perimetro erano collocati diversi punti di controllo; l'unico modo per uscire dal Centro per i reclusi era superare tali recinzioni, sottraendosi ai controlli. Certo la sorveglianza non era equiparabile a quella propria di una struttura penitenziaria, ed infatti erano numerosi i casi di soggetti che riuscivano a darsi alla fuga: ma ciò non toglie che si trattava di una struttura chiusa, dalla quale agli stranieri non era consentito di uscire se non superando le diverse misure di protezione a rischio della propria incolumità (ai volontari ARCI sono stati riferiti diversi casi di stranieri che si erano feriti durante i tentativi di fuga, nonché episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine come "ritorsione" nei confronti di chi, dopo essersi dato alla fuga, avesse fatto ritorno nel Centro).

La durata del trattenimento era molto variabile: vi sono stati casi di soggetti (specie quelli provenienti da Paesi sub-sahariani, che più facilmente avevano accesso alla procedura per il riconoscimento di una qualche forma di protezione internazionale) che sono rimasti nel centro 4-5 giorni, ma non sono risultati affatto infrequenti casi di stranieri che sono stati rinchiusi anche per diverse settimane, prima di venire trasferiti in un CARA (centro di accoglienza per i richiedenti asilo) o in un CIE (Centro di identificazione ed espulsione).

In allegato a questo esposto (all. n. 2) questa ecc.llma Procura troverà un elenco di soggetti che – nella settimana dal 24 al 30 luglio in cui il sottoscritto Luca Masera era presente nel Centro – risultavano ivi rinchiusi già da almeno una settimana: chi scrive ha potuto constatare il dato relativo alla durata del trattenimento dalla lettura del tesserino identificativo rilasciato ad ogni straniero al momento dell'ingresso (nell'elenco sono indicati solo i soggetti che, per il tramite dei volontari ARCI, hanno manifestato ai volontari la propria intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, ma nel periodo in esame molti altri stranieri erano nella loro identica situazione, trovandosi rinchiusi nel Centro anche da più settimane), e comunque questa ecc.llma Procura potrà agevolmente constatare la veridicità di tali informazioni relative alla durata dei trattenimenti mediante acquisizione degli elenchi delle presenze nel Centro tenuti dall'ufficio della Polizia di Stato ivi presente.

Per tutta la durata del trattenimento, **agli stranieri non veniva notificato alcun provvedi- mento** (neppure di natura amministrativa) che giustificasse la privazione di libertà cui erano sottoposti: l'unico "documento" che veniva loro rilasciato era – come già accennato sopra – un cartoncino riportante il numero identificativo della persona (senza indicazione delle sue generalità) e la data
dello sbarco.

I volontari ARCI hanno raccolto e depositato presso gli uffici della Polizia di Stato presenti presso il Centro la richiesta di accesso agli atti di alcuni stranieri ivi detenuti, che intendevano in questo modo chiedere ragione all'Autorità dei motivi di fatto e di diritto della loro detenzione: nessuna risposta circa tali ragioni è stata fornita dall'Autorità di polizia del Centro, né dalla Questura di Agrigento, cui l'Arci si è rivolta per chiedere delucidazioni sul punto (cfr. le richieste di accesso agli atti e la corrispondenza con la Questura di Agrigento all'all. n. 3).

2) I presupposti giuridici del trattenimento

I centri di prima accoglienza come quello appena descritto trovano, come noto, il loro fondamento normativo nell'art. 23 del regolamento di attuazione del t.u. imm. (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), secondo cui "le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze i-gienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'art. 22 (i CIE), per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato".

¹ Il secondo comma di tale articolo dispone altresì che "gli interventi di cui al co. 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del d.l. 30.10.1995, n. 451, convertito dalla l. 29.12.1995, n.563": il testo richiamato, tuttavia, contiene solo alcune disposizioni relative al finanziamento necessario per la costituzione di tali centri nella regione Puglia, ma non contiene alcuna indicazione relativa alla loro disciplina ed ai presupposti per il trattenimento degli stranieri al loro interno.

Almeno a livello di fonti normative, non vi sono altre disposizioni che ne disciplinano il funzionamento. Le uniche altre fonti che ci è stato possibile reperire consistono nei capitolati per l'affidamento in appalto dei servizi di gestione, da cui emerge come il trattenimento dovrebbe di regola avere durata brevissima, indicandosi come eccezionale (e necessaria di apposita regolamentazione) l'ipotesi in cui esso si prolunghi oltre le 48 ore.

Questa estrema laconicità del legislatore nella disciplina di tali Centri, particolarmente evidente se comparata all'analitica regolamentazione delle procedure e dei presupposti di trattenimento nei CIE, si giustifica alla luce della **funzione** che essi avrebbero dovuto rivestire nel **complesso del sistema** delineato dal t.u.: nient'altro che una **brevissima parentesi** dettata dall'urgenza di prestare immediato soccorso a soggetti giunti nel nostro Paese in condizioni di difficoltà, in attesa che gli stessi possano quanto prima essere inseriti nel circuito di garanzie giurisdizionali che regola il trattenimento nei CIE o negli altri centri di accoglienza riguardanti i richiedenti protezione.

Nei fatti, come abbiamo appena visto, la permanenza nel CSPA di Lampedusa è stata protratta ben oltre i limiti "fisiologici" dettati dalle necessità di primo soccorso, tanto che alcuni soggetti sono rimasti nel Centro per intere settimane anche in periodi (come quello in cui chi scrive ha avuto accesso alla struttura) nei quali il maltempo aveva impedito nuovi sbarchi, e di conseguenza la situazione nel Centro era lontana dal potersi definire di emergenza.

3) La qualificazione penalistica del trattenimento

Già nell'immediatezza dei fatti era stato da più parti sottolineato come, proprio in ragione delle circostanze di fatto e di diritto appena ricordate, il **trattenimento** per lunghi periodi degli stranieri nel CPSA di Lampedusa fosse **del tutto privo di base giuridica**. La mancanza di qualsiasi determinazione legislativa dei presupposti del trattenimento, e soprattutto la **totale assenza di convalida giurisdizionale** dello stesso (convalida del resto *in re ipsa* impossibile, non esistendo nemmeno un provvedimento amministrativo che possa venire convalidato dall'autorità giudiziaria) rendevano la **privazione della libertà personale** così operata del tutto **incompatibile con le tutele garantite dall'art. 13 Cost.** E del resto, già alcuni giudici di pace (nei mesi di giungo e luglio 2011) avevano deciso di non convalidare i trattenimenti nei CIE disposti dopo l'adozione di un provvedimento di respingimento differito emanato al termine del periodo di trattenimento a Lampedusa, proprio argomentando a partire dalla illegittimità di tale trattenimento².

Ci siamo trovati quindi di fronte ad una situazione di totale illegalità, nella quale centinaia di soggetti sono stati privati della libertà personale sulla base di una condotta delle autorità di polizia sfornita di qualunque base legale: ineludibile ci pare ora, a distanza di qualche mese dalla verifi-

cazione dei fatti, una più meditata riflessione circa la qualificazione in termini penalistici di tali condotte, così gravemente incidenti sul diritto fondamentale riconosciuto dall'art. 13 Cost.

Anzitutto pare agli scriventi da escludere la ricorrenza delle fattispecie speciali di privazione della libertà personale previste dagli artt. 606 e 607 c.p.: non sussistono gli estremi della fattispecie di arresto illegale, posto che l'autorità di polizia non ha proceduto tecnicamente ad un arresto o ad un fermo, sia pure al di fuori dei limiti fissati dalla legge (gli stranieri trattenuti a Lampedusa non erano imputati di alcun reato che neppure in astratto ne consentisse la privazione di libertà in sede pre-cautelare), né ricorre il dolo specifico di sottoporre l'arrestato all'autorità giudiziaria, generalmente reputato necessario per il configurarsi di tale reato (cfr. per tutte per questa ricostruzione del reato come fattispecie a dolo specifico C. 16.10.2002, L., CED 223023); né sussiste la fattispecie di indebita limitazione di libertà personale, dal momento che il trattenimento non è avvenuto né in un carcere giudiziario né in uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.

Piuttosto, tali condotte sembrano *prima facie* integrare il delitto di **sequestro di persona**, **aggravato** dalle circostanze di essere stato compiuto da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, e, in taluni casi, nei confronti di un soggetto minore (come facilmente accertabile da questa ecc.llma Procura, e come del resto direttamente accertato dagli scriventi, nel centro erano rinchiusi diversi soggetti minorenni), e dunque punibile (ai sensi dell'art. 605 co. 3) con la pena della **reclusione da tre a quindici anni**.

In effetti, nonostante la gravità della fattispecie ipotizzata, che ovviamente dovrebbe essere imputata non certo agli agenti delle forze dell'ordine che operavano nel Centro, ma ai responsabili politici ed amministrativi della sua gestione, ci pare sia difficile negarne la sussistenza di tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi.

Sotto il profilo del **fatto tipico**, è indiscutibile che gli stranieri trattenuti a Lampedusa fossero privati della libertà personale: **chi scrive può personalmente testimoniare** (almeno per la settimana dal 24 al 30 luglio, in cui il sottoscritto Luca Masera è stato presente nel Centro) **come ad essi non fosse per nessuna ragione concesso di uscire dal perimetro del Centro**, e la circostanza che i sistemi di controllo fossero certo meno rigorosi di quelli di un istituto penitenziario o di un CIE, non può ovviamente inficiare il fatto che tali soggetti non fossero liberi di disporre della propria libertà di movimento (sul principio, peraltro pacifico, che non faccia venir meno la fattispecie tipica del reato la possibilità per la persona offesa di riacquistare la libertà ponendo in essere mezzi straordinari o comunque pericolosi per la propria incolumità, cfr. *ex multis* Cass. 22.1.2004, in *Gdir*,

² GDP Agrigento, 4.7.2011 (dep. 6.7.2011), R.G. n. 1034/2011, Giud. Giuseppe Alioto; GDP Torino, 1.6.2011, R.G. n. 15637/2011, Giud. Alberto Polotti di Zumaglia, entrambi disponibili sul sito www.meltingpot.it

2004, 26, 78; Cass. 4.12.1991, Radaelli, in *Cass. pen.*, 1993, 574; Cass. 2.10.1979, Pernazza, CED 165902).

Quanto all'elemento dell'antigiuridicità del fatto, in mancanza di qualsivoglia base legale e di qualsivoglia verifica giurisdizionale del trattenimento, il fatto non può ritenersi scriminato dalla causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere, configurandosi al contrario come una gravissima violazione del dovere di rispetto della legalità che deve muovere l'autorità amministrativa in generale, ed in specie quando è coinvolta la libertà personale di un individuo. Né d'altra parte vi sono spazi per il riconoscimento dello stato di necessità, sulla base della considerazione che la situazione di emergenza in cui si trovava il nostro Paese avrebbe costretto l'autorità amministrativa alla condotta incriminata: a parte l'evidente atecnicità di una tale argomentazione, che si scontra con la mancanza già del primo requisito dell'art. 54 c.p. (cioè il pericolo attuale di un danno grave alla persona), è comunque pacifico che lo stato di necessità non possa mai essere invocato dall'autorità amministrativa per giustificare condotte lesive di diritti costituzionalmente garantiti.

L'elemento la cui sussistenza può apparire più problematica è il dolo, specie se si adotta l'indirizzo seguito da una recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il reato di sequestro di persona richiede, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza di infliggere alla vittima una illegittima privazione della libertà personale, sicché deve escludersi la configurabilità del suddetto reato quando la privazione della libertà costituisca il risultato di un comportamento che, per quanto oggettivamente illegittimo, risulti contrassegnato, soggettivamente, dalla finalità di realizzare l'esercizio di un potere del quale l'agente sia legittimamente investito" (così Cass. 9.12.2002, n. 1808, che ha ritenuto non punibile il fatto compiuto da agenti della polizia di Stato nei confronti di persone sospettate di essere autori di atti di violenza per poter procedere alla loro identificazione; a tale principio si è poi espressamente richiamata Cass. 10.6.2008, n. 38209).

L'affermazione della Cassazione è stata sottoposta a critica da autorevole dottrina, che ha posto in luce come l'erroneo convincimento di agire nel giusto, lungi dal poter escludere il dolo (per cui è necessaria e sufficiente la consapevolezza di realizzare tutti gli estremi del fatto tipico, cioè di privare taluno della libertà personale), si traduca in un errore sull'illiceità, rilevante solo se inevitabile ai sensi dell'art. 5 c.p., o nell'erronea supposizione di una causa di giustificazione, quando derivi dall'erroneo apprezzamento di una situazione di fatto, rilevante ai sensi di una norma scriminante (cfr. Viganò, Art. 605, in Codice penale commentato, a cura di Dolcini-Marinucci, III ed., 2011, 5802 s.).

Anche a prescindere da tali valutazioni critiche, il principio affermato dalla Cassazione può al più valere per escludere la responsabilità penale degli agenti delle forze dell'ordine che hanno prestato la loro attività nel centro di Lampedusa, e che erano ragionevolmente convinti di agire leci-

tamente (alla medesima conclusione di escludere la responsabilità di tali soggetti per carenza di elemento soggettivo si sarebbe comunque giunti in applicazione dell'art. 59 co. 4 c.p., potendo essi invocare la scriminante putativa dell'adempimento del dovere).

Quanto però ai soggetti che, a diverso titolo, si trovavano in posizione apicale nel sistema di gestione del fenomeno migratorio, l'applicazione del principio affermato dalla recente giuri-sprudenza di legittimità appare difficilmente conciliabile con una esclusione di responsabilità nei loro confronti. A meno, infatti, di volere immaginare una inconcepibile ignoranza del dato normativo che regola la privazione di libertà degli stranieri irregolari, pare assai arduo, a chi scrive, sostenere che i dirigenti del Ministero dell'interno a vario titolo competenti nella materia dell'immigrazione, non fossero consapevoli che a Lampedusa gli stranieri erano privati della libertà personale senza che vi fosse alcun titolo che legittimasse tale privazione.

Insomma, se è plausibile sostenere la carenza di elemento soggettivo dei militari e dei poliziotti che a diverso titolo hanno operato nel Centro di Lampedusa, risulterebbe molto difficile argomentare l'inconsapevolezza della situazione in capo ai responsabili politici ed amministrativi della gestione del Centro stesso. In relazione a tali soggetti, pare dunque a chi scrive che sussistano tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi, del **delitto di sequestro di persona**, a danno delle centinaia di stranieri che in questi mesi sono stati privati della propria libertà personale al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge e dalla Costituzione perché tale privazione possa qualificarsi legittima.

4) Conclusioni

La gravità estrema del quadro giuridico e di fatto così delineato deriva in sostanza da una sospensione delle garanzie costituzionali in materia di libertà personale che non sembra avere precedenti nella storia della nostra Repubblica, conseguenza anche di una gestione del fenomeno migratorio in contrasto con l'effettivo godimento dei diritti fondamentali da parte dei migranti. Accettare tale situazione senza trarne conseguenze sul piano sanzionatorio comporterebbe una legittimazione da parte dell'autorità giurisdizionale di una gestione dell'emergenza migratoria che si è posta inequivocabilmente al di fuori della nostra Costituzione; significherebbe negare il rispetto dei diritti fondamentali proprio nei confronti di coloro che sono approdati nel nostro Paese convinti di avere finalmente raggiunto un luogo dove tali diritti erano riconosciuti e rispettati; significherebbe insomma affermare che coloro che sbarcano sulle nostre coste non meritano le tutele garantite a chiunque dai nostri Costituenti, perché la libertà personale del migrante è un bene giuridico che può essere compresso sulla base di generiche quanto spesso evanescenti emergenze.

In questi mesi invernali, come di consueto, gli sbarchi di migranti irregolari provenienti dalle coste africane si sono di molto ridotti, ma non è affatto da escludere che, con il ritorno di migliori condizioni di navigazione, nei prossimi mesi si assista ancora ad un fenomeno massiccio come quello dell'anno passato.

Il senso di questa denuncia è chiedere all'autorità giudiziaria una **netta censura**, in chiave di **responsabilità penale**, delle modalità con cui a Lampedusa nell'estate del 2011 si è gestita la libertà personale degli stranieri sbarcati illegalmente in Italia, affinché non si ripeta in futuro quella **criminale violazione dei diritti fondamentali dei migranti** cui abbiamo dovuto assistere durante la scorsa estate nel centro di primo soccorso di Lampedusa.

Per tutte queste ragioni, chiediamo dunque a questa ecc.llma Procura di voler dare avvio alle indagini necessarie per accertare eventuali responsabilità penali in ordine ai trattenimenti nel CPSA di contrada Imbriacola in Lampedusa disposti nei confronti dei cittadini stranieri sbarcati nell'estate scorsa sulle coste dell'isola.

Quali testimoni dei fatti sopra riferiti, si indicano, oltre allo scrivente Luca Masera, anche i dott. Francesca Cancellaro e Stefano Zirulia, anch'essi presenti nel centro nella settimana dal 24 al 30 luglio 2011 (cfr. l'autorizzazione di cui all'all. 4), e la sig.ra Francesca Materozzi, autorizzata ad entrare nel Centro durante tutto il periodo dal 16 luglio al 30 settembre 2011 (cfr. all. 5).

Posto poi che l'Arci è un'associazione che ha tra i suoi precipui fini statutari la tutela dei diritti e della dignità dei migranti, e che dunque può esserle riconosciuta la qualità di **persona offesa** in relazione ai fatti in oggetto, ed altrettanto dicasi per quanto concerne l'ASGI, i sottoscritti Paolo Beni e Lorenzo Trucco nelle loro qualità di rappresentanti legali delle predette associazioni, dichiarano di volere essere informati, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., qualora questo Ufficio decida di chiedere l'archiviazione del procedimento.

I sottoscritti firmatari delegano infine l'avv. Carmela Maria Cordaro, del foro di Messina, al deposito del presente atto presso la Procura della Repubblica di Agrigento.

FUBN ha Marie

Con osservanza

Dott. Paolo Beni

Avv. Luca Masera

Avv. Lorenzo Trucco